



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8267 del 2020, proposto da -----, rappresentato e difeso dall'avvocato -----, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -----

contro

Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, P.C.M. - Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) dell'Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “concorsi ed esami”, n. 76 del 29 settembre 2020); B) del Calendario delle prove d'esame per il concorso de quo fissate a partire dal giorno 22 ottobre 2020 e con termine in data 16 novembre 2020 (pubblicato sul sito istituzionale in data 29 settembre 2020; C) della nota dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 30059 del 1° ottobre 2020, recante indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata del concorso de quo nonché comunicazione del protocollo di sicurezza COVID-19; D) della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, pubblicata in data 6 ottobre 2020, con la quale venivano comunicate le sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati; E) del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre 2020 e sino al 16 novembre 2020; F) qualora occorra, del d.D.G. del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), recante bando di indizione del concorso de quo, nonché del d.D.G. del Ministero dell'Istruzione, 8 luglio 2020 n. 783, recante modifiche e integrazioni alla lex specialis (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 53 del 10 luglio 2020), laddove dispongono l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in

applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19); G) di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a sostenere la prova scritta computerizzata della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata a docenti impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla ricorrente di svolgere la prova scritta in questione mediante rinvio della sessione ordinaria ovvero predisposizione di una sessione suppletiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 atteso che, come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica minimamente gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento, avuto presente che l'amministrazione in tempestiva esecuzione della stessa è tenuta ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali cui non ha potuto partecipare l'odierna ricorrente;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza di cui all'art.56 cpa.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 17 novembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2020.

Il Presidente